

Proponente: 66.A
Proposta: 2019/2918

del 25/11/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1865

del 25/11/2019

RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NULLITÀ EX LEGE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.D. n. 1033/2019 DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE E DI CONTROLLI EDILIZI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 19/2008 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO", A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI DEL D. LGS. 165/2001 E DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – ALLEGATO 4 "AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI".

Premesso che:

- con proprio provvedimento R.U.D. n. 1033 del 14/10/2019, sulla base dell'Avviso di selezione approvato con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 932 del 12/06/2018 a firma del Dirigente in staff al Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, ing. Daniele Pecorini, sono stati affidati due incarichi professionali di collaborazione in materia di autorizzazioni sismiche e di controlli edilizi, in attuazione della L.R. n. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico", agli ing. Giovanni Russo e Paola Tanzi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, nonché ai sensi dell'Allegato 4 "Affidamento incarichi esterni" al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che:

- il Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, dott. Roberto Carbonara, con mail del 06-7/11/2019, confermate dal verbale P.G. n. 208029 del 19/11/2019 (allegato A) della Commissione auditing per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (ex art. 16 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Reggio Emilia), ha sollevato il problema della incompatibilità dell'atto di cui sopra con il disposto dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001 (introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche) che dispone: *"È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni"*;
- il Segretario Generale e la suddetta Commissione hanno ravvisato nei rapporti contrattuali instaurati le caratteristiche delle collaborazioni coordinate e continuative (durata nel tempo, permanenza dei professionisti presso la struttura comunale, ecc.), chiedendo la dichiarazione di nullità;

Considerato che:

- il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, al di là delle caratteristiche della prestazione, previste dall'avviso pubblico di cui alle premesse, rispetto al quale gli incarichi erano stati predisposti in perfetta coerenza, (durata, permanenza dei professionisti presso la struttura comunale, ecc.), non aveva l'intenzione di attivare delle collaborazioni coordinate e continuative, né dei rapporti di para subordinazione, ma semplicemente ha agito per ovviare alla necessità di adempiere ai propri obblighi istituzionali, chiedendo la collaborazione ai professionisti esterni selezionati, che svolgono peraltro la propria indipendente e libera attività professionale, essendo iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia;
- tuttavia dal 1° luglio 2019 è effettivamente scattato il divieto, precedentemente prorogato per diverse volte con appositi provvedimenti normativi, di cui l'ultimo

costituito dall'articolo 1, comma 1131, lettera f), della legge 145/2018 (legge finanziaria 2019), posto dall'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001;

- conseguentemente visti i rilievi del Segretario Generale e della Commissione auditing, contenuti nel verbale P.G. n. 208029 del 19/11/2019 (allegato A) e vista la norma di legge adottata, si ritiene doveroso dichiarare la nullità del provvedimento R.U.D. n. 1033 del 14/10/2019 e dei susseguenti contratti, facendo comunque salve le prestazioni svolte fino a questo momento dai professionisti incaricati ed il loro compenso ad oggi maturato, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile;

Tenuto conto che:

- permane comunque per il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana la necessità di disporre di professionisti esterni che possano svolgere i citati incarichi professionali in materia di autorizzazioni sismiche e di controlli edilizi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, in quanto il Servizio è privo di figure professionali che possano svolgere queste specifiche prestazioni, atteso che l'ing. Daniele Pecorini è stato incaricato ex art. 110 D. Lgs. n. 267/2000 presso altro Ente e, data la persistente carenza di personale dell'Ente, non è possibile reperire tali figure specializzate in materia di vulnerabilità e rischio sismico presso altri Servizi;
- il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, stante le sopra estese considerazioni, si trova nella necessità di conferire due incarichi d'urgenza per mesi 4, considerando l'interesse pubblico concreto e attuale di non lasciare inavasi i controlli ex lege in materia sismica e di non interrompere i procedimenti edilizi correlati, provvedendo nel frattempo ad emanare un avviso di selezione pubblica che meglio risponda alla normativa in materia di incarichi professionali individuali (D. Lgs. n. 165/2001, art. 7 comma 6);
- di conseguenza, sentito il Servizio Finanziario, si ritiene utile mantenere gli impegni di spesa nn. 6125-1 e 6125-2 sul capitolo 24860 del Bilancio 2019 e n. 361-1 e 361-2 del 2020 sul capitolo 24860 del Bilancio Pluriennale, assunti per il conferimento degli incarichi di cui alla determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1033 del 14/10/2019, procedendo, con successivi provvedimenti dirigenziali, ad un loro successivo ridimensionamento, nonché alla liquidazione delle fatture per i compensi maturati ad oggi dai professionisti ai sensi dell'art. 2126 c.c.;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art. 7 comma 5 bis come introdotto dal D.lgs.75/2017;
- la legge n.145/2018 (legge finanziaria 2019);
- l'art. 21 septies della L. n. 241/1990;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'Allegato 4 "Affidamento incarichi esterni";

DETERMINA

1. di dichiarare, per i motivi descritti in premessa, la nullità del provvedimento R.U.D. n. 1033 del 14/10/2019, per contrasto con l'art. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 165/2001

e s. m., facendo salve le prestazioni che gli incaricati hanno svolto fino a questo momento, ex art. 2126 del codice civile, e dando loro immediata comunicazione della cessazione dei rapporti contrattuali;

2. di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, saranno conferiti due incarichi professionali ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 4 "Affidamento Incarichi Esterni" al Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, per le motivazioni descritte in premessa.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA
Arch. Elisa Iori**